

CODICE DI CONDOTTA

A.L.IM. - Consulenti Digitali garantisce a tutti gli associati assistenza e affiancamento nell'esercizio delle professionalità orientate all'evoluzione digitale economica, offrendo una vera ed effettiva rappresentanza sindacale a favore degli operatori del mondo digitale, mirando al riconoscimento internazionale di una nuova professione, quella del Consulente Digitale.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le norme del Codice di Condotta si applicano a tutti gli associati nell'esercizio delle loro attività professionali e nei rapporti tra loro, con i committenti e con i terzi.

Art. 2 - Potestà disciplinare e regolamentare

Nel caso in cui il Socio violi le regole di condotta, sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari su iniziativa del Presidente e del Consiglio direttivo che ne informerà il Consiglio dei Garanti dell'A.L.IM. Nazionale, il quale, fatte le dovute valutazioni, disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 3 - Doveri di probità, dignità e decoro

Il Socio deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Il Socio deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall'esercizio della professione, in modo da preservare il buon nome della categoria professionale e dell'Associazione.

Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Socio cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti degli altri associati.

Con la propria attività L'Associato non deve contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Art. 4 - Doveri di lealtà, fedeltà e correttezza

L'Associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'Associato che compia atti contrari all'interesse del proprio cliente, della categoria professionale e che possa danneggiare l'immagine di un altro associato o dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Doveri di diligenza

L'Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

Art. 6 - Doveri di riservatezza

È dovere fondamentale dell'Associato mantenere la riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

L'Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale da parte dei propri collaboratori, anche occasionali, e dei propri dipendenti.

Art. 7 - Dovere di competenza

L'Associato è in obbligo di non accettare incarichi che non sia in grado di poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la propria competenza nel svolgerlo, in caso di sopravvenuta difficoltà l'Associato deve informare il proprio cliente, così che possa valutarne la sostituzione con un altro professionista.

Art. 8 - Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del Socio curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

Il Socio è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvati dall'Associazione.

Art. 9 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Fermo restando le disposizioni civili e penali, il Socio deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti degli altri associati e/o di terzi esterni all'Associazione, in ambito delle attività previste dalla professione.

Art. 10 - Informazione sull'esercizio professionale

È consentito all'Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.

Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale.

Quanto ai contenuti dell'informazione deve ritenersi vietata la divulgazione di dati che riguardano i clienti e persone terze in conformità al Regolamento UE 679/2016.

Art. 11 - Concorrenza sleale

Il Socio deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Nei rapporti associativi non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri e



Sezione Nazionale Consulenti Digitali

Via Giovanni Quarena 145 | 25085 Gavardo (BS)

Telefono 0365 372861 | Fax 0365 374601

E-mail: consulentidigitali@alim.it

Codice fiscale: 96042860179

deve comportarsi secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza, con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 12 - Uso del logo

Il Socio potrà inserire sulla propria targa professionale il logo di A.L.IM. - Consulenti Digitali con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all'Associato operante negli ambiti della consulenza digitale il disconoscimento dell'appartenenza all'Associazione di categoria.

Art. 13 - Regolamento e ubicazione dell'attività professionale

Il Socio dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità della propria organizzazione secondo le modalità tipicamente previste per l'esercizio della consulenza digitale. È fatto obbligo dell'Associato di comunicare tempestivamente alla segreteria dell'A.L.IM. - Consulenti Digitali eventuali variazioni di indirizzo postale, e-mail o recapito telefonico.

Art. 14 - Rapporti con i soci

Il Socio deve mantenere sempre un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività associativa e professionale. Deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio. In particolare non deve esprimere critiche sugli altri associati per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Eventuali violazioni del codice di condotta devono essere segnalate esclusivamente agli organi disciplinari dell'Associazione. Le disposizioni di cui al presente articolo assumono peso e rilevanza ancora maggiore quando i comportamenti lesivi sopra indicati siano perpetrati a danno di un membro del Consiglio direttivo o di un funzionario o a danno dell'immagine dell'Associazione in generale.

Art. 15 - Divieto di accaparramento di committenti

L'Associato si astiene da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri associati o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Art. 16 - Rapporti con l'A.L.IM. Nazionale

L'Associato ha il dovere di collaborare con l'A.L.IM. Nazionale per l'attuazione delle finalità istituzionali e nel rispetto delle scelte associative.

L'Associato chiamato a svolgere compiti associativi deve adempiere all'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse dell'Associazione.

I rapporti con i responsabili associativi devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.

Art. 17 - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si celebra davanti al Consiglio dei Garanti dell'A.L.IM. Nazionale, nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo. In ogni caso, non è valido il procedimento disciplinare privo della convocazione dell'interessato ai fini della sua difesa, con congruo termine per la stessa e facoltà di audizione a richiesta del medesimo.

Art. 18 - Sanzioni

Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.

È a discrezione del Consiglio dei Garanti dell'A.L.IM. Nazionale comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico. Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura.

In caso di violazioni gravi o ripetute con recidiva, il Consiglio dei Garanti dell'A.L.IM. Nazionale propone al Presidente la sospensione temporanea o l'espulsione dall'Associazione.